



Provincia di Foggia

Il Presidente

Decreto N.	22
Data di registrazione	02/05/2023

OGGETTO : DIFFERIMENTO TERMINE PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 160 del 27 dicembre 2019, che prevede: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane [...]";
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 25/05/2021, con la quale si è approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

TENUTO CONTO che l'art. 40 del citato Regolamento dispone che *"per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 30 aprile"*;

CONSIDERATO

- che solo di recente è stato implementato un diverso sistema tecnico informatico di gestione del Canone Unico Patrimoniale che ha reso essenziale ed imprescindibile una nuova fase organizzativa, tuttora in corso;

RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato, differire i termini entro cui è previsto dalle disposizioni regolamentari adempiere al pagamento del "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria";

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che autorizza l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, il cui termine è stato prorogato al 31 maggio 2023;
- L'art. 40, comma 4, del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 25/05/2021, secondo cui *"Con delibera di Consiglio o Decreto Presidenziale i*

termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per motivate esigenze”,

DECRETA

di differire, esclusivamente per l'anno in corso, per effetto di quanto sopra evidenziato, il termine per il pagamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria rispetto a quello indicato sul relativo Regolamento, stabilendo la scadenza al **30 settembre 2023**.

NOBILETTI GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs. n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art.23ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.